

Dal bisogno alla scelta. Congedo dal modello di razionalità comportamentale nella prospettiva del consumatore-istituzione

Stefano Masini

1.- Uomo-istituzione e bisogni vitali

Da un pensoso contributo dedicato all'*uomo-istituzione* si ricava l'espressione del concetto di appartenenza, presupposto di quello di delimitazione, che si presta, con indubbia utilità, a provocare l'avvio della presente riflessione: «Anche l'uomo è un'entità delimitata. Si caratterizza per un confine preciso non superabile: quello del suo corpo»¹. L'uomo che, in tutti gli istanti della sua vita, opera come ingranaggio di un'istituzione, malgrado il ruolo a cui è preposto nell'inestricabile intreccio di relazioni, rapporti, situazioni – ci fa riflettere Giuseppe Guarino² - non esiste senza la sua costituzione biologica.

Infatti, a differenza delle istituzioni, il cui mantenimento è dovuto all'esercizio di situazioni attive che ne assicurano l'organizzazione in conformità a norme di vario livello e che coinvolgono la società in ogni aspetto del suo funzionamento, al dinamismo dell'individuo non basta l'acquisto di poteri e facoltà per imporsi quotidianamente, perché la sua capacità giuridica – tutt'altro che esente da condizionamenti motivazionali a cui reagisce con intelligenza, sentimenti, cultura – resta vincolata dalla soggezione a bisogni fondamentali.

La sorte dell'uomo non sfugge, dunque, all'influenza di fattori esterni. E sbaglierebbe il giurista che non intenda prendere coscienza della materialità di base, che si

riverbera nella necessità dell'organismo, «in quanto realtà non autosufficiente, di attingere dall'esterno ciò che occorre per svolgere e portare a conclusione il proprio ciclo vitale. L'organismo e le cellule che lo compongono subiscono una costante degradazione delle proprie sostanze e una continua perdita delle proprie energie, ed è la morte se non intervengono i processi compensativi di sintesi con i quali l'essere vivente va ricostituendo, in relazione all'esigenze dei vari periodi e momenti biologici, le sostanze degradate e le energie perdute»³.

Ad evidenziare la rilevanza delle risposte che un individuo dà ai problemi ricorrenti dell'esistenza non è, peraltro, un nutrizionista, ma Angelo Falzea, che ricava dal complesso delle esigenze vitali il trascorrere alla categoria dell'interesse, che si protende verso la società e il diritto. Così è per il primo, tra tutti i bisogni vitali, dalla cui soddisfazione dipende l'organismo attraverso le materie prime e le energie occorrenti per mantenere in movimento i processi di sintesi. «L'organismo si procura materie ed energie principalmente con gli alimenti e perciò il bisogno primario della vita è quello della nutrizione; e il problema primario che come ogni altro essere vivente l'uomo deve affrontare è quello di alimentarsi»⁴.

2.- Scelte alimentari e dimensione della storicità

Un punto di vista, quello per così dire fisiologico che, fortunatamente, resta trascurabile, ma che non fa venir meno, marcando la frattura tra presente e passato, la conseguenza che le scelte alimentari appartengano alla misura dell'esperienza e riflettano più latamente la dimensione della storicità.

Non è difficile rendersi conto che ordine e costruzione delle regole dell'alimentare procedano da un'aspirazione diversa con riguardo alle esigenze della vita di cui sono chiamate a prendersi cura, una volta mutati i presupposti: «perché essere sazi e con la pancia piena non è affatto la medesima cosa che avere fame»⁵.

(1) Così G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, Roma-Bari, 2005, p. 12.

(2) Si rinvia, ancora, all' A., *L'uomo-istituzione*, cit., 89, che osserva: «l'uomo-natura, l'uomo senza istituzioni, non esiste».

(3) Sono parole di A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche*, parte prima, *il concetto del diritto*, Milano, 1996, pp. 324-325.

(4) Così, ancora, A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche*, parte prima, *il concetto del diritto*, cit., p. 325, il quale osserva (326): «la maggiore generalità del concetto di interesse in confronto al concetto di bisogno dipende dal progressivo allargamento del campo delle esigenze vitali con il conseguente attenuarsi della loro cogenza e l'accentuarsi della libertà dell'essere vivente».

(5) Così A. Tagliapietra, *La metafora gustosa. Feuerbach e la gastroteologia*. Saggio introduttivo a L. Feuerbach, *L'uomo è ciò che mangia*, cit., p. XXXIII.

Insistere sul bisogno che nasce al livello della vita materiale e, a mano a mano, si distacca da ogni dipendenza istintiva e fisica per rispondere agli stimoli riconosciuti dalla volontà apre, da questo punto di vista, ad un consapevole esito che, con il tempo e almeno nella nostra esperienza, il mangiare abbia lo scopo di ricondurre alla dimensione della salute, della differenza dei gusti, della tradizione dei luoghi.

Se poteva risultare marginale per il diritto allestire gli strumenti per procurare gli alimenti, se non in situazioni estreme, rilevando come condizione essenziale della vita organica - l'obbligo di prestazione sanzionato dagli artt. 433 e seg. cod. civ. in ossequio al vincolo di solidarietà familiare, ad esempio⁶ - la molteplicità dei correnti modelli di comportamento pretende non poche e non trascurabili regole da aggiungere al presente. «Circondati da prove del cuoco, chef divenuti star mediatiche, ricettari best-seller di suore e attrici, cucine etniche, consigli dietetici, aumento dei disturbi alimentari (bulimia, anoressia, ecc.), campagne contro l'obesità e il "cibo - spazzatura", raccolte di fondi per combattere la fame nel mondo, gente che al ristorante fotografa il piatto per postarlo su Facebook, fiere rivendicazioni di appartenenza alle "tribù alimentari" - carnivori, onnivori, vegetariani, vegani, fruttariani ecc. - e programmi televisivi trash... è veramente difficile sottovalutare l'importanza culturale del cibo»⁷.

Tuttavia, se costituisce un dato di fatto che il tema alimentare sia espressione di un modo di vivere, in cui idee e sentimenti fanno i conti con le aspettative del tempo, è anche vero che, sul piano dell'organizzazione della corrispondente disciplina, la composizione di quadri concettuali frammentati provochi una faticosa incertezza a fondare, di fronte agli scaffali, scelte *giuste*, in quanto corrispondenti al valore dei prodotti e *trasparenti*, tenuto conto del raggio delle preferenze rispetto alla sostanziale illimitatezza dell'offerta alimentare.

È questo il cammino che l'*uomo-istituzione* compie sul piano cronologico e tematico, esprimendo la pretesa della fondazione di un compendio di regole sempre

più nutrito e particolareggiato, dal momento in cui le sue scelte si affrancano dal bisogno e ricercano le *comodità della vita*, esponendosi alle insidie del mercato.

3.- Dalla fame all'abbondanza

In sostanza, «c'è stato un tempo, durato fino a ieri, in cui gli appetiti del corpo erano al centro del discorso gastronomico»⁸ e la possibilità di soddisfare il bisogno della fame, allontanando la paura della stessa mancanza di alimenti, ha costituito l'unica preoccupazione di gran parte degli individui privati dell'accesso a quantità adeguate oltre che a piacere, gusto e altre manifestazioni della convivialità.

Una varietà di storie, personaggi e tradizioni alimentari, nella narrazione letteraria e fiabesca⁹, ci restituisce l'immagine di una società che affonda le radici nello scorcio finale del Medioevo e si riproduce, in modo quasi identico, almeno fino ai primi anni del '900. Immobile era rimasto il sistema di approvvigionamento perché perduravano immutati rapporti di proprietà, pratiche agricole e tecnologie di trasformazione e conservazione dei prodotti in corrispondenza a rigide gerarchie sociali.

A quel mondo abbiamo appena voltato le spalle e non può stupirci l'idea di reperire un apparato di regole del tutto trascurabile, limitato da un'economia di autoconsumo, che raramente si svolgeva attraverso scambi di mercato e trasporti a distanza e marcatamente differenziato secondo le variazioni stagionali e territoriali. E dato che ciascuno doveva arrangiarsi, nella gestione dell'appetito, si spiega anche perché di fronte all'insidia della fame l'individuo non avesse alcuna possibilità di scelta. Tra l'altro, nè pure la quasi totalità del reddito bastava per procurarsi un'alimentazione sufficiente, di per sé responsabile di complicate patologie «da avitaminosi come la pellagra, lo scorbuto, il rachitismo, con decine di migliaia di morti, e anche di una generale gracilità, oltre che di bassa statura»¹⁰.

⁽⁶⁾ In argomento, cfr. G. Tamburrino, voce *Alimenti c) Diritto civile*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, spec. pp. 29-31.

⁽⁷⁾ Così A. Tagliapietra, *La metafora gustosa. Feuerbach e la gastroteologia*. Saggio introduttivo a L. Feuerbach, *L'uomo è ciò che mangia*, Torino, 2017, pp. VII-VIII.

⁽⁸⁾ Cfr. A. Capatti e M. Montanari, *La cucina italiana. Storia di una cultura*, Roma-Bari, 2006, p. 321.

⁽⁹⁾ Un'ampia lettura è offerta in Il Mangiafiabe. *Le più belle fiabe italiane di cibi e di magia* scelte e tradotte in italiano moderno da B. Lazzaro, Roma, 2022.

⁽¹⁰⁾ Così V. Zamagni, *L'evoluzione dei consumi fra tradizione e innovazione*, in *Storia d'Italia. Annali 13. L'alimentazione* a cura di A. Capatti, A. De Bernardi e A. Varni, Torino, 1998, 179. Mentre P. Rossi, *Mangiare. Bisogno, desiderio, ossessione*, Bologna, 2011, 115,

Il quadro descritto cambia subito dopo la fine della guerra, con l'apertura del mercato e l'intensificarsi degli scambi; l'esodo dalle campagne e l'urbanizzazione; l'emancipazione femminile, l'apertura di centri commerciali di grandi dimensioni e l'incremento di prodotti ad elevato contenuto di servizi. E le norme giuridiche, che sono strumento di organizzazione dei processi economici e dei comportamenti sociali, intervengono a codificare la posizione che il singolo individuo sviluppa nella società dei consumi.

Il passaggio *dalla fame all'abbondanza* testimonia, prima di tutto, un cambiamento antropologico, ma risponde anche - per quanto interessa sottolineare - alla genesi di istituti, procedure e necessità diverse dipendenti dai fattori che entrano in gioco.

Da questo punto di vista, una interessante sentenza della Corte costituzionale relativa alla scelta alimentare di chi sia detenuto in regime di isolamento, porta alle estreme conseguenze la riflessione riguardo allo sviluppo completo della personalità sia pure relegata in un ambito appartato di esperienza. Non è solo - e non sarebbe né pure poco - un atto economicamente rilevante che pone a fondamento del processo cognitivo la preferenza in termini residui di libertà, ma la stessa aspettativa di riconoscere il valore incompressibile dell'esistenza¹¹.

Ecco perché il consumatore di alimenti non può dirsi solo un ingranaggio del mercato: entra in gioco, comunque, la sua dignità. Sì che anche in uno stato di necessità e di privazione, gli alimenti restano per ciascun individuo un valore di effettiva radicazione della vita ad una dimensione intima e sociale indispensabile. Al contrario, un'eventuale negazione della possibilità di alimentarsi ad un livello minimo di autonomia sembra formare l'approdo di situazioni di oppressione e violenza, di fronte al *deserto etico* che produce il castigo del carcere ed all'alternativa pretesa di recuperare uno spazio di umanità nel quotidiano. S'interroga Aldo Moro con pertinente, se bene sfidante consapevolezza: «se, in termini di crudeltà, non sia

più crudele una pena che conserva in vita privando questa vita di tanta parte del suo contenuto, che non una pena che tronca, sia pure crudelmente, disumanamente, la vita del soggetto e lo libera, per lo meno, con il sacrificio della vita, di quella sofferenza quotidiana, di quella rassegnazione che è uguale ad abbruttimento, che è la caratteristica della pena perpetua»¹².

E si trae, con ciò, la conferma che gli alimenti ed il relativo (per quanto limitato) ambito di scelta siano il *passerpartout* per misurare la tutela dei beni e dei valori primari dell'uomo nella società politica di cui lo Stato fa parte.

4.- Dalla responsabilità alla dignità della scelta

Nessun processo legislativo come quello dell'alimentare è in grado di fotografare, in termini appaganti, la mutevolezza delle risposte dirette a soddisfare i nuovi bisogni di consumo e ad influenzare la disciplina delle fasi della filiera: il punto di partenza è garantire le caratteristiche di sicurezza dei prodotti messi in commercio; mentre occorre fornire dati *maneggevoli* attraverso il corredo di segni distintivi, informazioni in etichetta e messaggi pubblicitari, così che il consumatore possa essere, a pieno titolo, chiamato a partecipare ad una effettiva scelta¹³. *Sapere cosa si mangia* è una conquista recente a cui l'ordinamento reagisce con l'arricchimento di materiali estremamente complessi e di dettaglio, cercando di dimostrare come ogni singola decisione non possa essere altrimenti fondata che su passaggi logici e razionali.

Solo un individuo informato a sufficienza finisce per assumere consapevolezza del rischio di cui sia titolare in ordine alla preferenza di uno o di un altro prodotto, tanto che l'assenza di controllo delle indicazioni disponibili al momento dell'acquisto o la persuasione che vetrine e media sociali riescono a veicolare attraverso pratiche di marketing costituiscono una distorsione del mercato, prima ancora di incidere sulla corretta forma-

sottolinea come livelli di sottoalimentazione estremi fossero conosciuti anche agli esordi del ventesimo secolo con effetti devastanti: «(83.600 decessi ufficiali avvenuti tra 1910 e il 1940) che a causa della polenta scondita alla fine dell'inverno (il periodo in cui si mangia peggio) ingrossavano le fila della popolazione dei manicomi per disturbi nervosi e psicosi riconducibili in massima parte alla carenza di vitamina B 12».

(¹¹) Cfr. Corte cost., 12 ottobre 2019, n. 186, in *Giur. cost.*, 2018, II, p. 2077.

(¹²) Si legga l'A., *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale tenute nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma*, Raccolte e curate da F. Tritto, Bari, 2005, p. 116.

(¹³) Sia consentito il rinvio al mio *Informazioni e scelte del consumatore*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, Milano, 2024, p. 417.

zione dell'accordo¹⁴.

Scrivono Natalino Irti che: «la pluralità competitiva delle imprese, moltiplicando l'offerta di merci, è *condizione necessaria della scelta: concorrenza delle imprese e preferenza dei consumatori* sono lati dello stesso fenomeno...L'intensità della concorrenza dilata il potere di scelta, stimola la capacità di raffronto, collega il rischio al giudizio comparativo. L'esercizio di libertà comporta *autoresponsabilità*, cioè assunzione del rischio di scegliere: questo rischio non può riverberarsi su altri e appartiene per intero all'autore della decisione»¹⁵.

L'equilibrio che si tende a raggiungere resta, tuttavia, precario. Comincia qui, con l'uscita dall'indigenza e l'avvento di un diffuso stato di benessere, la narrativa del consumatore nel ruolo di parte debole del contratto, la cui libertà debba essere salvaguardata da una crescente molteplicità di nuclei normativi chiamati a presidiare la rinnovata contemplazione di caratteristiche e attributi degli alimenti, oggetto di una precisa scelta di vita e non più solo di una necessità¹⁶.

D'altra parte, va detto che, alla liberazione dell'individuo dallo stato di bisogno corrisponda il travaglio dell'isolamento. Egli *paga alla cassa la merce raccolta nel cestello*, dato che «l'organizzazione di vendita rende palese la decisione di vendere da un lato e il pagamento alla cassa la decisione di comprare dall'altro»¹⁷; ma vede, con ciò, ridursi la capacità di elaborare criticamente l'analisi dei processi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti non che di indagare le implicazioni non solo sul piano sanitario, quanto a livello sociale, ambientale e culturale.

Perdute le conoscenze in ordine ai modi dell'approvvigionamento alimentare, nel tempo e nello spazio, è da escludere, dunque, che la sua attitudine possa dirsi adeguata non tanto a tranquillizzare sulla rispondenza

a profili di sicurezza quanto a confermare l'adesione ad aspetti quali la giustizia redistributiva, la sostenibilità, la salvaguardia della prossimità. In una impietosa critica al regime alimentare prodotto dalla modernità, il sociologo francese della *decrescita* descrive la trasformazione di «consumatori creduloni e imprudenti, sedotti dalle apparenze e felicissimi di consumare fuori stagione splendidi frutti calibrati (spesso insipidi e velenosi) arrivati dall'altra estremità del pianeta»¹⁸. Un progetto di razionalizzazione, che degrada il consumatore a *homo oeconomicus*¹⁹, conduce inevitabilmente il suo percorso decisionale a soggiacere alle insidie del mercato, alla potenza delle tecnologie, al flusso delle emozioni, senza che i correttivi che si inseriscono nella fase negoziale possano restituire fiducia, permettendo una rinnovata alfabetizzazione cognitiva rispetto al dissolvimento del legame costitutivo con la dimensione corporea del bisogno.

5.- Scelta individuale e ricadute sociali

È vero che, posto di fronte allo scaffale, il consumatore sia dotato, ormai, di una cassetta di attrezzi multipli ed assortiti in vista del calcolo del piacere e della convenienza, ma si resta, almeno, cauti nel concludere che la sua autodeterminazione possa dirsi sufficiente a vagliare e massimizzare la soddisfazione per l'esito dell'affare, fino a cedere facilmente il passo ad un'indebita distorsione del consenso, attesa la rilevanza di fattori strutturali che impediscono il regolare funzionamento degli scambi.

Per disincentivare comportamenti opportunistici nell'interesse di chi acquista non basta, così, la predisposizione di un pervasivo apparato di regole dirette a rimuovere le asimmetrie informative, in quanto si tratta

(¹⁴) In argomento, v. E. Rook Basile, *L'informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto in Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti* a cura di A. Germanò ed E. Rook Basile, Torino, 2005, p. 3 ss.; A. Germanò, M.P. Ragonieri, E. Rook Basile, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2019, 79 e anche la mia voce *Informazioni e scelte del consumatore*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea* a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, Milano, 2024, p. 417.

(¹⁵) Così l'A., *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari 2003, p. 104.

(¹⁶) Il tema del consumatore quale parte debole è posto dalla dottrina già a partire dagli anni 70 del secolo scorso, cfr.: G. Alpa, *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977, p. 69. Per una significativa riflessione sulla protezione del consumatore di alimenti v., in particolare, M. Tamponi, *La tutela del consumatore di alimenti nel momento contrattuale: valore delle indicazioni obbligatorie e volontarie nella formazione del contratto*, in *Trattato di diritto agrario* diretto da L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Milano, 2011, p. 579.

(¹⁷) Sono parole di U. Majello, *Essenzialità dell'accordo e del suo contenuto*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 124.

(¹⁸) Così S. Latouche, *Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita*, Torino, 2011 p. 157.

(¹⁹) Cfr. A. Zoppini, *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in *Contratto e antitrust* a cura di G. Olivieri e A. Zoppini, Roma-Bari, 2008, p. 1.

di liberare la scelta dalla sua connotazione individualistica, che supera (il traguardo del bisogno e) si fa, invece, proposta per compensare gli effetti indesiderati del sistema di fornitura di prodotti e di misura dei prezzi.

Al di là della minuta ricostruzione dell'esito del singolo scambio è il calcolo delle attese e dei bisogni sul piano sociale che richiede una presa d'atto non superficiale di una completa casistica. Vale la pena insistere sul punto: che lo scambio non coinvolga esclusivamente il tornaconto dell'individuo. La sua domanda di acquisto motiva la pretesa di mettere in luce altri legittimi obiettivi socialmente addensati: dalla tutela della salute e del benessere animale alla conservazione dell'ambiente, alla protezione dei lavoratori.

L'ipertrofia del diritto alimentare di matrice europea ha riflesso, fino ad ora, il tentativo di concepire la libertà del singolo attraverso un sistema di correttivi che addossano la responsabilità di soddisfare utilità personali non solo con la fatica di farsi gestore del ricorso ad essi in chiave esclusivamente patrimoniale ma, sopra tutto, marginalizzando la cura della serie di (altri) interessi che riguardano la sfera delle situazioni esistenziali e comunitarie. Tuttavia, l'incidenza di interessi eccedenti la misura individuale non può lasciare il singolo solo con il suo strumentario cognitivo e decisionale a fronte dell'impatto di filiere con una sbilanciata dotazione tecnologica e una dislocazione globale.

Un esempio significativo riguarda, da ultimo, la presa di posizione del legislatore nazionale in ordine alla produzione e all'immissione in commercio di alimenti costituiti, isolati o prodotti da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati che, in sostituzione delle avvertenze conoscitive richieste a seguito della procedura di determinazione dello status di nuovi alimenti, per evitare di indurre in errore il consumatore – specialmente nel caso in cui siano destinati a sostituire altri alimenti e vi sia un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo – ne ha sancito, a titolo precauzionale, la messa al bando²⁰.

Così come l'attenzione da riservare ad esigenze di

salute induce a trovare uno specifico inquadramento normativo anche per gli alimenti così detti *ultra processati* - bevande analcoliche gassate; snack confezionati, pasti pronti; noodles - in ragione delle evidenze di rischio di malattie croniche che un consumo diffuso è in grado di veicolare. Sotto questo profilo, sembra del tutto fuorviante l'entusiasmo mostrato a favore dell'introduzione del noto semaforo nutrizionale, che classifica gli alimenti in cinque colori (dal verde al rosso) e in cinque lettere (dalla A alla E) in base ad un punteggio calcolato tramite un algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi *sfavorevoli* (energie/calorie; acidi grassi saturi; zuccheri semplici; sodio) quello degli elementi *favorevoli* (frutta; verdura; olio di oliva; fibre; proteine)²¹.

Anche in questo caso, il dilemma che si pone non riguarda tanto la possibilità (o meno) di adottare uno schema di etichettatura complementare che aiuti il consumatore a compiere scelte alimentari sane, risolvendo il problema di attribuzione dei punteggi, delle lettere, delle porzioni e delle frequenze di consumo, bensì di escludere, in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e del conseguente mutato approccio finalizzato a prestare una maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza alimentare, la produzione e l'immissione in commercio dei prodotti della categoria, che presentano maggiore densità energetica, livelli più elevati di zuccheri, grassi saturi e sodio e minori quantità di fibre, proteine e nutrienti. Nella letteratura scientifica, si spiega, in proposito, che «le alterazioni della matrice alimentare durante la lavorazione intensiva, nota anche come ricostituzione dietetica, possono influenzare la digestione, l'assorbimento dei nutrienti e la sensazione di sazietà», mentre «prove emergenti negli esseri umani mostrano collegamenti tra l'esposizione ad additivi, tra cui dolcificanti non zuccherini, emulsionanti, coloranti, e nitrati/nitriti e effetti negativi sulla salute»²².

Si tratta, con ciò, di spostare l'attenzione sul quadro sistematico di regolamentazione dei consumi, piuttosto che sui singoli strumenti ordinati a rafforzare la pretesa capacità di scelta dell'individuo, perché il

⁽²⁰⁾ In argomento, v. V. Rubino, *La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2024, p. 34.

⁽²¹⁾ In argomento, v. *ex multis*, M. Gioia, *Il front-of-pack labelling*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, cit., p. 499.

⁽²²⁾ Si leggano Aa.Vv., *Esposizione ad alimenti ultra-processati e conseguenze negative sulla salute: revisione generale delle meta-analisi epidemiologiche*, in *BNJ 2024*; 384 doi: <http://doi.org/10.1136/bmj-2023-077310> (pubblicato il 28 febbraio 2024).

costo della transazione privata, ad esempio, in termini di rischio di malattie, non debba ricadere sulle sue spalle, nell'ingenua logica che il singolo sia capace di valutare il contenuto nutrizionale, magari arricchendo la dotazione di informazioni fornite in via elettronica. È questo l'ultimo e insensato rimedio introdotto nella designazione della categoria dei prodotti vitivinicoli che, accompagnata da ulteriori indicazioni obbligatorie – come la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti – ne contempla la conoscibilità in formato elettronico a condizione che sia esclusa qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e la proposta di informazioni a scopo commerciale²³. Paradigma di un modello che assume la disparità di forza contrattuale come presupposto di base, non potendosi negare che il divario tecnologico laceri il discorso dell'autonomia privata, soccombendo la consapevolezza della decisione.

6.- Razionalità comportamentale e ruolo delle istituzioni

L'idea del consumatore sovrano nella valutazione dei propri interessi, di volta in volta, aiutato dall'introduzione di correttivi nel campo dell'etichettatura e degli altri strumenti di marketing non sembra, pertanto, capace di consentire la rimozione di errori cognitivi ed emotivi che, con frequente intensità, sono alla base di deviazioni nelle scelte alimentari. Nel senso che i rimedi – anche tenuto conto delle precedenti considerazioni – non sono da ricercare nella prospettiva di riequilibrio del comportamento abituale di chi acquista, facendo ricorso a un compendio di regole sempre più prolisso e complicato.

L'ultimo esempio è fornito dalla cosiddetta direttiva *breakfast*²⁴ a proposito dell'etichettatura del luogo di origine del miele. Al fine di evitare che il consumatore sia indotto in errore, si stabilisce - secondo un ordine concepito alla stregua di bambole *matrioska* - l'indica-

zione del paese di origine in cui il miele è stato raccolto. Se, però, il prodotto sia originario da più paesi ciascuno di essi deve essere indicato in ordine decrescente rispetto al peso e alla percentuale, fatta salva una soglia di tolleranza. Nel caso in cui il numero dei paesi sia superiore a quattro e la relativa quota costituisca oltre la metà della miscela viene, tuttavia, prevista la menzione della sola percentuale di tali paesi, mentre gli altri sono indicati in ordine decrescente senza percentuale. Con riguardo agli imballaggi contenenti quantitativi netti di miele di peso inferiore a 30 g., comunque, il nome dei paesi in cui il miele sia raccolto è sostituito da un codice standard.

Il rischio che la decisione di acquisto possa risultare frustrata, in un numero significativo di circostanze, insieme alla preoccupazione resa esplicita dalla stessa direttiva circa l'impatto di frodi nelle aree di raccolta, non fanno che confermare i dubbi di una regolazione affidata alla (sola) razionalità comportamentale dell'individuo in ragione dell'incremento della quantità di informazioni disponibili, postulando un modo alternativo di pensare la costruzione giuridica dell'alimentare. La tutela dell'individuo non può essere, infatti, definita in base alla debolezza che mostra nella proiezione al consumo, in quanto debba far leva sul consolidamento di un ruolo partecipativo ed emancipativo, dal momento che, non limitandosi più a provvedere alle necessità essenziali, riesca ad orientare la sua condotta (di acquisto) a servizio dell'interesse generale che, pur se resta un concetto privo di contorni nitidi, consente di spostare il discorso oltre gli stimoli del mercato.

In sostanza, non pare sufficiente garantire l'assenza di elementi perturbatori della volontà, ma occorre spingersi a riguardare le modalità della scelta in base al grado di effettiva tutela dei numerosi e nuovi bisogni che si allineano nell'arena del mercato. Senza un risolutivo indirizzo del sistema agroalimentare non è dato trovare soluzioni adeguate alla prevenzione e alla repressione degli esiti insufficienti che derivano dai

⁽²³⁾ Si rinvia alla modifica dell'art. 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 modificato ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 1308 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

⁽²⁴⁾ Il riferimento è alla direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica le direttive 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

comportamenti isolati dei singoli la cui incidenza sull'adozione di stili alimentari e di vita equilibrati, sulla salvaguardia ambientale e sul rispetto di tutte le persone che lavorano nella filiera si fa, tuttavia, sentire quando siano considerati in relazione agli effetti sociali aggregati che determinano.

Di qui l'enfasi posta sull'ineluttabile possibilità di promuovere la crescita della formazione del singolo individuo e di orientare l'impatto delle regole su alcune esorbitanze connaturate alle modalità dello scambio. Così come mostra la svolta, da ultimo, posta in essere riguardo all'operatività dell'intervento pubblico relativo alla trasformazione del linguaggio del marketing. Sono le norme, per lo più di rango europeo, a stabilire il livello di affidamento su ciò che sia da intendere come verde (o anche salubre) quale attributo del prodotto agro-alimentare e la prospettiva di indagine lascia ai margini l'idea che, per far funzionare il mercato, bisogna de-regolare le attività economiche.

Il rinvio è alle norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e ostacolano scelte sostenibili, la cui operatività non sia condizionata da una lettura interna della fattispecie negoziale. È l'operatore alimentare che deve assumere, dal punto di vista esterno, l'impegno gravoso di formulare asserzioni ambientali in modo chiaro, oggettivo, pubblicamente disponibile e verificabile secondo un piano di attuazione dettagliato e verificato da parte di un terzo indipendente. E, uguale efficacia deterrente è da attribuire al divieto di fornire asserzioni ambientali generiche (ad esempio: *verde, rispettoso dell'ambiente, ecologico, ecc.*)²⁵.

Alla salvaguardia della elaborazione cognitiva del consumatore occorre, dunque, provvedere *fuori* dal contratto, eliminando le distorsioni prodotte in quello spazio creativo che gli operatori della filiera si ritagliano. Il bisogno di contribuire ad una maggiore sostenibilità dei consumi può essere, appunto, il banco di prova

per misurare la discontinuità con le precedenti ragioni che hanno fondato la scelta alimentare sulla pienezza dell'autonomia negoziale del consumatore, facendolo consapevole che, nell'ambiente, si depositano residui di sostanze nocive per effetto di inquinamento dell'aria e dell'acqua, così che i frutti coltivati all'aperto ne siano contaminati. È la nota interpretazione proposta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, rispetto all'utilizzo di *claims* ambientali, tenuto conto che, per quanto «in taluni casi i consumatori possano ignorare tale realtà ed essere quindi indotti in errore, tale rischio rimane minimo e non può quindi giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci»²⁶.

Lo *strano controsenso* – già individuato dalla dottrina – secondo cui il sistema realizzato, da una parte, «sembra riparare sull'idea che il consumatore sia un soggetto debole e che vada come tale assistito e protetto, dall'altra, però, sembra manifestare una "fiducia", forse non del tutto ben riposta, nella capacità del consumatore di decodificare i dati e di essere attento e libero nelle scelte»²⁷, in un gioco di rimandi confuso, trova finale soluzione, sostituendo al fardello della libertà di scelta di un individuo, «che deve fare formazione, deve essere educato e deve essere disponibile ad essere educato»²⁸, l'impulso diretto delle istituzioni a proporre un programma di gestione attivo delle varie proposte commerciali.

7.- Rete di salvataggio e paradosso del barone di Münchhausen

La conformazione dell'attività degli operatori della filiera a cui si tende, in una prospettiva, per così dire, *anti-paternalistica*, sancisce misure e limiti che preesistono all'individualismo negoziale e orientano e regolano l'espansione del mercato, introducendo il fermo rigetto dell'astrazione ideale del consumatore (medio) e, allo

(²⁵) Il rinvio è all'art. 1, n. 2, lett. b) della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica la direttiva 2005/29/CE e 2021/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione. Per alcuni spunti, sia consentito il rinvio alla mia Introduzione. Marketing convenzionale e scelte di sostenibilità, in S. Masini (a cura di), *Neo marketing ed emozioni sostenibili, Miti e mode, illusioni e inganni del consumatore digitale*, Milano, 2023, p. 19.

(²⁶) Cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, 4 aprile 2000, *Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Koln eV c. Adolf Darbo AG*, causa C-465/98.

(²⁷) Così A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2012, p. 21.

(²⁸) Così, ancora, A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, cit., p. 26. Sul punto v., inoltre, E. Sirsi, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, in Riv. dir. agr., 2011, I, p. 496.

stesso tempo, prefissando i meccanismi della scelta al fine di impedire arbitri e abusi di potere.

Le citazioni delle diverse norme segnalano, invero, un assestamento del sistema, meno coinvolto dalla singolarità delle circostanze e più attratto dal riferimento a criteri di prevedibilità e regolarità dell'agire, ma non il definitivo capovolgimento: la logica del *lasciar contrattare*²⁹, determinando una progressiva e artificiosa ricerca di garanzie per opporsi al deterioramento della posizione negoziale di chi acquista fino al rischio di implodere per il sovraccarico di prescrizioni, rivela soltanto l'inconsistenza dell'impalcatura costitutiva dell'ordine che conosciamo.

È compito dello specialista della materia spiegare che non sia la dinamica dello scambio a determinare la consapevolezza della scelta, cambiando l'angolazione che vede il consumatore non più semplicemente libero, nella quotidiana esperienza di esplorazione degli scaffali, in cui i prodotti siano materialmente esposti, quanto la costruzione di una vera e propria *rete di salvataggio*. Quella intelaiatura di regole, che assume una valenza sempre più complessa a livello tecnico, culturale ed etico, in grado di valorizzare l'effettività del consenso come esito finale di un processo di regolazione della filiera nella sua globalità.

È una svolta che tenta di sottrarre l'individuo, di fronte alla decisione, da una totale fragilità, mentre la possibilità di mettere sotto controllo le conseguenze del proprio operare, facilmente sbilanciata nell'idoneità a soddisfare qualsiasi bisogno dipendente dalla volontà, sono rese compatibili con la prospettiva dei doveri che fanno capo agli operatori della filiera di intraprendere un percorso di sicurezza e di sostenibilità. Il posizionamento del singolo consumatore, centrale e dominante, nella scena dello scambio, fino ad ora ritenuto capace di evitare i rischi in cui incorra sul piano dello stravolgimento dell'ambiente e delle condizioni biologiche di sopravvivenza, dipende dal richiamo ad un insieme di regole incidenti sul sistema delle libertà economiche che possano ridurre la disparità delle forze in campo.

Si può comprendere, allora, l'immagine - ancora inizialmente proposta - del *consumatore-istituzione*, alienato dalla zavorra di dover scegliere da solo con l'inevitabile coefficiente di errori dovuti all'uso disinvoltato del marketing e, invece, accreditato dalla fiducia di poter utilizzare il sostegno di più solidi strumenti di bilanciamento dei rapporti di forza, evitando di cadere nel paradosso del *barone di Münchhausen* che, per salvarsi dal fango della palude in cui era precipitato con il suo cavallo, ha inteso prendere la coda della sua capigliatura per tirarsene fuori.

ABSTRACT

Se è vero che l'esistenza di un individuo dipenda dalla sua costituzione biologica, ne discende la soggezione al bisogno della nutrizione. Ma una volta liberato da tale dipendenza, nel tempo più recente, la dinamica della scelta, in ambito alimentare, viene attratta dalla dimensione della salute, dalla differenza dei gusti, dalla tradizione dei luoghi. Il rischio che corre è, tuttavia, di non riuscire razionalmente ad evitare le insidie del caso con il suo strumentario di fronte all'incremento delle informazioni disponibili, se non sia messo al riparo da un'adeguata rete di salvataggio che ne definisca il profilo di consumatore-istituzione nella società di cui fa parte.

If it is true that the existence of an individual depends on his biological constitution, the subjection to the need for nutrition follows. But once freed from such dependence, in more recent time, the dynamics of choice, in food, is attracted by the dimension of health, the difference in tastes, the tradition of places.

The risk he runs, however, is that he will not be able to rationally avoid the pitfalls of the case with his toolkit in the face of the increase in available information if he is not sheltered by an adequate safety net that defines his profile as a consumer-institution in the society of which he is part.

□

⁽²⁹⁾ L'espressione è tratta da A. Zoppini, *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2021, p. 181.